

RISARCIMENTO DANNI PER CONDOTTE DI MOBBING

di Mariangela D'Abramo

Tribunale di Taranto - Sez. lavoro
Sentenza 17 febbraio 2011 n. 1379
(Giudice dott. Ciquera)

(Omissis)

CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

A.C., dipendente dell'Ilva s.p.a. con mansioni di progettista fino al novembre del 2000, ha chiesto di chiamare in giudizio la predetta società per chederle il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale), quantificati nella misura di euro 605.125,98.

Deduce il ricorrente che, licenziato nel dicembre del 1996 dall'Ilva in liquidazione per essere assunto dall'Ilva laminati piani in forza di accordi sindacali, non avendo accettato il declassamento alla qualifica operaia prospettatagli come condizione per la riassunzione, veniva assunto con ritardo nella nuova società (marzo 1997), addetto a mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, invitato a non attenersi alle disposizioni sindacali in materia di "orario elastico" e, a seguito di un nuovo rifiuto opposto alla reiterata proposta datoriale, confinato – dal gennaio 1998 al settembre 1998 – nella palazzina LAF senza alcuna mansione da svolgere, pur continuando a ricevere proposte di novazione del rapporto con declassamento. La vicenda, prosegue il ricorrente, è stata oggetto di un procedimento penale definito dalla suprema Corte con la affermazione di responsabilità per il reato di violenza privata a carico dei responsabili dell'Ilva.

La perdita economica subita, precisa il ricorrente, consiste nella mancata erogazione degli istituti retributivi collegati allo svolgimento concreto delle mansioni, nella perdita di capacità professionali anche in vista di future occupazioni, nella collocazione in cassa integrazione e mobilità; il danno non

patrimoniale viene invece collegato alla lesione della integrità psico-fisica subita in conseguenza dell'atteggiamento persecutorio (danno biologico), alla sofferenza patita in conseguenza del reato (danno morale), alla lesione del diritto alla libera esplicazione della personalità nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.) e nella famiglia (art. 29 Cost.).

Costituitasi, la spa Ilva ha concluso per il rigetto della domanda, rilevando altresì il proprio difetto di legittimazione passiva a seguito della entrata in vigore del D.lgs. n. 38/2000.

Previa istruttoria, la causa è stata discussa e decisa.

Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta sul presupposto della riferibilità dal lato passivo della obbligazione dedotta in capo all'Inail, ec L. n. 38/2000: infatti, quanto erogato dall'Inail in favore del ricorrente (ex art. 13, co. 5, D.lgs. cit) ha natura indennitaria e non pienamente risarcitoria – e lascia aperta la possibilità di richiedere il cd. "danno differenziale" – non venendo in rilievo l'esonero di responsabilità del datore di lavoro per il danno coperto da assicurazione nelle ipotesi in cui la condotta costituisce illecito penale (art. 10, T.U. n. 1224 del 1965).

Nel merito, va premesso che a norma dell'art. 185 cod. pen. "ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui", mentre a norma dell'art. 651 c.p.p. "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato".

Va poi precisato che il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione si avvale

dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c. (Cass. n. 6033 del 2008).

Ciò posto, la sentenza penale in atti, passata in giudicato, ha affermato la responsabilità di E.R., quale presidente del consiglio di amministrazione della spa Ilva e di altri dirigenti e responsabili di settori dell'impresa, in ordine al reato di violenza privata commesso anche in danno del ricorrente per i fatti descritti nell'atto introduttivo del giudizio ed innanzi riassunti.

Ne consegue la responsabilità dell'Ilva per i danni arrecati a seguito delle condotte per cui è stata irrogata la sanzione penale.

La destinazione del ricorrente, insieme ad altri suoi colleghi, in una palazzina facente parte del complesso aziendale in cui venivano destinati i lavoratori che non accettavano le nuove condizioni di lavoro proposte, più svantaggiose rispetto alle precedenti e la condizione di assoluta inoperosità nella quale era stato posto sono stati il mezzo attraverso il quale si intendeva prostrare la volontà dei dipendenti per indurli ad acconsentire alle proposte di modificazione del contratto di lavoro, con la minaccia dell'allontanamento dal ciclo produttivo dal quale erano stati già estromessi. Ciò per il ricorrente si è protratto per circa 9 mesi (gennaio – febbraio 1998).

Tale condotta costituisce inadempimento alla obbligazione di tutela della integrità fisica e della personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.), posto che le condizioni in cui è stato posto il ricorrente sul luogo di lavoro – integranti, come già detto, anche illecito penale – sono idonee ad incidere negativamente sulle sue condizioni di salute.

Infatti il ricorrente, sottoposto a visita specialistica dal nominato consulente medico è risultato affetto da disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, disturbo che costituisce la risposta psicologica a fattori stressanti, nella specie identificabili appunto nelle vicissitudini lavorative di cui è stato vittima e che nel caso del C. è divenuto, per la continuità della esposizione all'evento stressante, cronico al punto di non scomparire nel momento della cessazione della causa patogena: pertanto, la lesione alla integrità psico-fisica è stata determinata nella misura del 16%, cui corrisponde, in base alle tabelle in uso

presso questo distretto, un danno alla salute (ex art. 2059 c.c. e 32 Cost.) quantificabile ad oggi in euro 28.400.

In citato art. 2059 c.c. in tema di danno non patrimoniale consente, peraltro, l'applicazione dell'art. 185 co. 2 c.p., atteso che il fatto generatore del danno costituisce illecito penale e la risarcibilità del diritto inviolabile della persona, consacrato nell'art. 2 Cost., alla libera espressione della personalità, nella specie violato, secondo la prespettazione del ricorrente, per l'aspetto professionale mediante la estromissione dal processo produttivo aziendale e per quello più strettamente personale relativo all'abbandono, a causa delle precarie condizioni di salute, degli studi universitari di architettura intrapresi per l'arricchimento del proprio bagaglio culturale (le mansioni lavorative del C. erano quelle di disegnatore progettista).

Va pertanto richiamato il principio espresso da Cass. n. 26972 del 2008, secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale.

Quindi, in considerazione della durata della condotta illecita imputabile all'Ilva (nove mesi) e del perdurante stato di soggezione e di inattività in cui è stato posto il ricorrente – aspetto questo che ha una sua specificità rispetto alla lesione dell'integrità fisica -, nonché della incidenza negativa che tale condotta ha avuto sulla vita del C., quale l'abbandono degli studi universitari, appare congruo (tenuto anche conto del parametro della retribuzione mensile, del periodo di emarginazione nella palazzina LAF, della valenza penale della ingiustizia subita)

determinare il danno non patrimoniale globalmente in euro 40.000 all'attualità (già al netto di quanto liquidato dall'Inail per tale patologia, quantificabile in circa 2.500,00 euro), oltre interessi legali e rivalutazione sulla somma devalutata alla data del settembre 1998, epoca della cessazione della condotta illecita.

Nessuna prova è stata invece offerta in ordine alla esistenza (e comunque consistenza del danno patrimoniale: i conteggi elaborati si limitano ad indicare la differenza tra quanto percepito in costanza di rapporto di lavoro e quanto ricevuto nel periodo di sospensione per l'intervento della cassa integrazione, senza alcuna censura sulla legittimità del provvedimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

Condanna l'Ilva spa a pagare a C.A. euro 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata previa devalutazione della stessa alla data del settembre 1998; condanna la spa Ilva a pagare al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 3.800,00 di cui euro 2.200,00 per onorario, e distratte in favore dell'avv. (...) anticipante; pone definitivamente a carico dell'Ilva spa le spese di ctu.

Taranto, 17.02.2011

(Omissis)

NOTA

La sentenza in commento è di particolare interesse, sia per le problematiche di grande attualità e rilevanza sociale che affronta, ossia le violenze morali subite dal lavoratore sul luogo di lavoro e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sia per la vicenda da cui trae origine la fattispecie concreta, divenuta uno dei casi mediatici più discussi.

Si rendono a tal proposito necessarie alcune premesse sugli antecedenti fattuali e processuali al giudizio *de quo*.

A far data dal dicembre del 1997 diversi dipendenti della Ilva S.p.a di Taranto, a seguito di un loro rifiuto ad una "novazione" del rapporto di lavoro, che avrebbe comportato un declassamento dalla qualifica di impiegato, precedentemente rivestita, a quella di operaio, sono stati trasferiti in una struttura facente parte dello stabilimento aziendale, c.d. *Palazzina Laf* e costretti ad una assoluta inattività, finché gli stessi non avessero accettato la proposta datoriale.

Questa situazione si è protratta per alcuni di loro fino al novembre del 1998.

Il procedimento penale, intrapreso dai lavoratori successivamente a tali accadimenti, si è concluso con la pronuncia della Suprema Corte n. 31413 del 2006 che ha condannato il direttore della società, nonché i dirigenti ed i responsabili della stessa per il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. che recita: "*Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni*".

La Cassazione ha fatto rientrare nella predetta condotta delittuosa il fenomeno del *mobbing*¹ che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, consiste in atti o comportamenti continui e ripetuti posti in essere dal datore di lavoro, dal dirigente o dai colleghi al fine di isolare dall'ambiente lavorativo e/o, nei casi più estremi, estromettere il lavoratore. Occorre, inoltre, che valutata nell'insieme, l'attività posta in essere faccia parte di un preciso disegno persecutorio, che abbia lo scopo di intaccare gravemente l'equilibrio psicofisico della vittima.

La Corte ha precisato, che può configurarsi mobbing anche in presenza di comportamenti di per sé legittimi, ma "*ciò non toglie, ovviamente, che tali condotte, esaminate separatamente e distintamente,*

¹ La Suprema Corte ha affermato che non esistendo nel nostro codice penale un reato da mobbing, la condotta vessatoria potrà costituire illecito penale solo se la stessa integra delle figure di reato già esistenti Cass pen. 33624/2007, vd. D. Cervellera, *Diritto penale del lavoro*, Cacucci, Bari, 2010, p. 76.

possano essere illegittime e anche integrare fattispecie di reato”.

Tornando al caso portato all'esame del Tribunale di Taranto, il ricorrente R.C., assunto inizialmente dall'Ilva s.p.a. in qualità di disegnatore progettista, poi collocato per un periodo di nove mesi nella *Palazzina Laf* per i motivi sopra esposti, lamenta di aver subito a causa dei fatti illeciti commessi dai responsabili della società datrice, danni patrimoniali e non patrimoniali e chiede, quindi, di condannare, la stessa al relativo risarcimento.

In via preliminare il Giudice del Lavoro ha affrontato la questione del difetto di legittimazione sollevata dall'Ilva S.p.a..

Secondo la convenuta, il ricorrente ha percepito dall'Inail delle somme a titolo di danno biologico, secondo quanto prescritto dal nuovo sistema di indennizzo ex art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, ne consegue l'esonero del datore di lavoro dal pagamento di ulteriore importo.

Giova precisare che, per danno biologico si intende una menomazione dell'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale.

Secondo il citato decreto in caso di danno biologico, i danni subiti dal lavoratore a seguito di infortunio di lavoro o malattia professionale, verificatisi o denunciati a seguito dell'entrata in vigore della normativa, viene erogato un indennizzo dall'ente previdenziale².

A seguito di circolare n. 71 del 2003, l'Inail ha aperto la possibilità di far rientrare le patologie relative al mobbing, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali *non tabellate*, ne consegue che grava l'onere per il lavoratore di dimostrare *la causa di lavoro*.

Fatti questi chiarimenti, occorre evidenziare che autorevole dottrina e giurisprudenza sono ormai ferme nel ritenere che, l'indennizzo dell'Inail per

natura e funzione differisce dalla tutela risarcitoria. Infatti, il primo mira a garantire un sostegno sociale all'infortunato ex art. 38 della Costituzione ed ai fini dell'erogazione si rende necessaria solo la sussistenza della malattia professionale o la verifica dell'infortunio, il risarcimento, al contrario, garantisce il pieno ristoro del danno biologico, inteso come danno alla salute ex art. 32 Cost. e postula l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, per atto doloso o colposo.

Il giudicante, respingendo l'eccezione sollevata dall'Ilva s.p.a., ammette la possibilità per il ricorrente di chiedere il risarcimento del c.d. *danno biologico differenziale*, tra quanto liquidato dall'Ente Previdenziale e quanto sarebbe spettato secondo i criteri della responsabilità civile.

La sentenza in esame affronta poi nel merito una delle tematiche più controverse, ossia la rilevanza del giudicato penale nel processo civile ai fini del risarcimento dei danni *ex delicto*.

Il nuovo codice di procedura penale ha proclamato il principio della separazione ed autonomia tra i due giudizi, tuttavia, questa regola non è esente da eccezioni.

In particolare l'art. 651 c.p.p. dispone che la sentenza penale di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ovvero a norma dell'art. 442 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel processo civile per risarcimento danni con riferimento all'accertamento del fatto-reato, della sua illiceità penale e alla responsabilità del condannato. Il giudicato si estende di conseguenza a tutti gli elementi costitutivi del reato.

Con riguardo al profilo soggettivo, l'efficacia extrapenale opera esclusivamente nei confronti del condannato e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale.

Nel caso di specie, manca il presupposto richiesto dalla norma, ossia l'identità delle parti tra i due giudizi. Infatti, l'Ilva s.p.a. convenuta nel giudizio civile, non è stata parte nel precedente

² Le menomazioni indennizzabili sono quelle comprese tra il 6% ed il 16%, nel caso in cui a seguito di infortunio o malattia professionale si supera questa soglia viene corrisposta una rendita.

procedimento penale che ha portato alla condanna dei responsabili dell'azienda per i fatti integranti violenza privata.

Tuttavia, il giudicante superando il limite innanzidetto, ha ritenuto ugualmente operante la pregiudizialità penale e, con un passaggio logico motivazionale di grande rilievo, ha affermato la responsabilità in via solidale della società.

In particolare, ha richiamato il disposto dell'art. 185 del codice penale che estende la responsabilità civile per il reato non solo alla persona del colpevole, ma anche colui che pur non ritenuto penalmente colpevole del reato, deve rispondere delle conseguenze dannose del fatto-reato.

Inoltre, ha ripreso una importante pronuncia della Cassazione del 2008 n. 6033.

La Corte in tale sentenza ha precisato che in base al disposto dell'art. 1228 del codice civile il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera dei terzi, risponde anche dei fatti dolosi e colposi di quest'ultimi, questa norma ha consentito estendere nell'ambito contrattuale la disciplina prevista dall'art. 2049 c.c. riguardante la responsabilità dei padroni e dei committenti³.

Si tratta, di una responsabilità oggettiva del datore di lavoro per tutti quei fatti dolosi o colposi commessi dai terzi, siano essi dirigenti, preposti, della cui attività egli si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto di lavoro⁴.

³ R. Giovagnoli, *Giurisprudenza civile 2008*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 707 e ss..

⁴ Si richiama una pronuncia della Cassazione in tema di infortunio di lavoro: Cass. civ., Sez. lav., 18/06/2004, n. 11432. In tema di responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso ad un lavoratore, poiché l'art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non solo prevede la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, ma stabilisce altresì che la responsabilità del datore permane quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio è avvenuto per fatto imputabile a coloro

Orbene, tra gli obblighi cui è tenuto contrattualmente il datore di lavoro vi è quello di tutelare l'integrità psicofisica dei suoi dipendenti prescritto dall'art. 2087 cod. civ..

Tale norma, mancando nel nostro Paese una legislazione specifica che disciplini definitivamente e compiutamente il fenomeno del *mobbing*, viene adottata dai giudici per sanzionare tutti quei comportamenti vessatori in ambito lavorativo che causano danni ai lavoratori.

La condotta illecita posta in essere dai responsabili dell'azienda nei confronti del ricorrente, rappresenta di fatto una violazione dell'obbligo di protezione, infatti, il suo trasferimento nella palazzina *Laf*, le nuove condizioni di lavoro disagiate, l'inattività prolungata, hanno causato seri danni alla sua salute, l'accertamento medico-legale ha evidenziato, nello specifico, l'esistenza di una sindrome ansioso/depressiva, nonché una lesione della integrità psico-fisica.

Appurata la sussistenza del nesso eziologico tra gli atteggiamenti vessatori (integranti reati) e i conseguenti danno subito dal ricorrente, in virtù dei principi sopra esposti, ne deriva la responsabilità dell'Ilva s.p.a al risarcimento dei danni.

Un aspetto rilevante della sentenza in rassegna riguarda la valutazione e la liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente.

È risarcibile oltre il danno biologico differenziale, in virtù della lesione dell'integrità psicofisica, anche il danno

che il medesimo datore abbia incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro, se del fatto essi debbano rispondere secondo il codice civile, è priva di rilievo la circostanza che la società datrice di lavoro non sia stata parte nel giudizio penale conclusosi con la condanna del legale rappresentante della società stessa, il quale rappresenta l'organo attraverso il quale il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza sul lavoro; la sentenza penale di condanna, quale fatto oggettivo, costituisce infatti l'elemento pregiudiziale per la pronuncia di risarcimento del danno in sede civile, mentre il sistema dell'autonomia del processo penale da quello civile, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, non ha inciso sulla citata disposizione.

morale, in quanto è la condotta persecutoria integra gli estremi dell'illecito di violenza privata. Secondo, infatti, il preciso limite imposto dall'art. 2059 c.c., letto in combinato disposto con l'art. 185 c.p., comma 2, il danno morale si concreta in tutte le sofferenze, i patemi d'animo che il soggetto ha subito a causa del fatto idoneo a costituire un reato e, quindi, postula l'accertamento di quest'ultimo.

Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto come suscettibili di risarcimento ex art. 2059 c.c. anche i danni derivanti dalla lesione della persona di rango costituzionale che, nel caso di specie, si è concretato nella violazione della libera esplicazione della personalità sul luogo di lavoro ex art. 2 Cost..

Questo diritto è stato violato per essere stato il ricorrente estromesso dall'ambiente lavorativo, nonché costretto ad interrompere gli studi universitari a causa del suo equilibrio psicofisico fortemente minato.

La pronuncia in rassegna aderisce al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ossia della natura unitaria del danno non patrimoniale, non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie; ai fini della sua liquidazione, quindi, è necessario che il giudice tenga sì conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima, ma può duplicare il risarcimento attraverso una diversa qualificazione di pregiudizi identici. In particolare, laddove a seguito di reato il lavoratore asserisce di aver subito una sofferenza soggettiva (*danno morale*), e deduca delle conseguenze patologiche della stessa, si rientra nell'area del danno biologico, dato che il danno alla salute viene considerato nella sua eccezione più ampia come una lesione dell'integrità non solo fisica, ma anche psichica, fino ad assorbire alcune voci prima considerate separatamente da questo, quali ad esempio, il danno estetico, il danno alla vita di relazione⁵.

Il giudice ha, infine, valutato complessivamente la condotta illecita

posta in essere dalla società convenuta: innanzitutto la durata della stessa, che nello specifico si è protratta per nove mesi, inoltre la stato di soggezione e di inattività lavorativa in cui è stato posto il ricorrente.

⁵ Cass. civ. SS. UU., 11 novembre 2008 n. 26972.